

Fasc.n.16.05/2006-40

N° 19644 di protocollo

N° 182/A/ECO del 7/5/2015



**PROVINCIA DI COMO**  
**“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”**  
**SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE**

Ditta: GOGLIO COFIBOX Spa con sede legale e impianto a Cadorago in via G. Verdi 30. Esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 e smi per l'installazione di n.6 nuovi punti di emissione in atmosfera, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE**  
(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i



## IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: GOGLIO COFIBOX Spa con sede legale e impianto a Cadorago in via G. Verdi 30. Esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 e smi per l'installazione di n.6 nuovi punti di emissione in atmosfera, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

### VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

VISTO il P.D. n. 64/A/ECO del 7 novembre 2012 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Regione Lombardia con D.d.s. n. 11330 del 9/10/2007, ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

ATTESO che il SUAP di Lomazzo con nota prot.n. 2206 del 14/4/2015, prot.n.17020 del 21/4/2015 in atti provinciali, ha trasmesso l'istanza presentata dalla ditta GOGLIO COFIBOX SPA per l'installazione di n.6 nuovi punti di emissione in atmosfera;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e smi e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- la descrizione delle modifiche non sostanziali, le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole dell'istanza, ferme restando le prescrizioni riportate nel presente atto;



- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO14001.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Lomazzo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## **DETERMINA**

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito a Cadorago via G. Verdi 30, gestito da GOGLIO COFIBOX Spa per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.7 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi.
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 e smi, che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente atto.
3. Di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 12 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
4. Di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

## **DISPONE**

1. Di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto (camini).
2. La notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;



## **DÀ ATTO**

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE**

(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

**Allegato A al P.D. n.182/A/ECO di registro del 7/5/2015**

Ditta: GOGLIO COFIBOX Spa  
Sede legale e impianto: Comune di Cadorago via G. Verdi 30.

**1. Descrizione delle modifiche approvate**

L'Azienda, nell'ottica di ridurre l'esposizione professionale a solventi del personale impiegato, ha progettato di installare 8 cappe di aspirazione per presidiare alcune zone critiche degli ambienti di lavoro e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza del personale impiegato. Tali cappe confluiranno in 6 nuovi punti di emissione in atmosfera denominati progressivamente da E55 a E60.

**2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale.**

Si riportano di seguito solo le parti modificate/aggiornate dell'allegato tecnico all'autorizzazione integrata ambientale.

**QUADRO AMBIENTALE****C.1 Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento****C.1.1 Emissioni in atmosfera**

Alla tabella C.1 sono aggiunte le seguenti righe relative alle nuove emissioni autorizzate con il presente atto:

C.1.1	C.1.1.1	C.1.1.2	C.1.1.3	C.1.1.4	C.1.1.5	C.1.1.6	C.1.1.7	C.1.1.8	C.1.1.9	C.1.1.10	
										C.1.1.10.1	C.1.1.10.2
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

<sup>(1)</sup> L'emissione sarà di norma convogliata all'impianto di recupero solventi. Il punto di emissione diretto in atmosfera senza trattamento sarà normalmente chiuso e attivato solo in casi di emergenza.

**E. QUADRO PRESCRITTIVO****E.1 Aria****E.1.1 Valori limite di emissione**

Per le nuove emissioni si prescrive il rispetto dei seguenti limiti

EMISSIONE	PROVENIENZA		PORTATA [Nm <sup>3</sup> /h]	DURATA [h/g]	INQUINANTI	VALORE LIMITE [mg/Nm <sup>3</sup> ]
	Sigla	Descrizione				
E55	M23	Postazione verifica cilindri	3.000	8	COV	100
E56	M25	Postazione montaggio cilindri Rotocalco 5	5.000	4	COV	100
E57	M26	Deposito carrelli cilindri Rotocalco 5	15.000	16	COV	100
E58	M24	Postazioni lavaggio vaschette	10.000	Solo per emergenza	Convogliato all'impianto di recupero solventi	<b>COV = 100 mgC/Nm<sup>3</sup></b> <i>qualora il tempo di funzionamento annuo del by-pass sia &gt; 5% della durata annua dell'emissione ad esso correlata (espressa in ore/ giorno per giorni all'anno di funzionamento delle emissioni).</i>
E59	M27	Montaggio e pulizia cilindri Rotocalco 7	3.000	24	COV	100
E60	M28	Montaggio e pulizia cilindri Rotocalco 6	3.000	24	COV	100

Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni già contenute al paragrafo E.1 Aria della vigente AIA, comprese quelle relative alla messa in esercizio e a regime delle nuove emissioni.

**E.3 Rumore**

**Entro 30 giorni** dalla notifica del presente atto il Gestore dovrà trasmettere una valutazione previsionale di impatto acustico redatta secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 del 8/3/2002. Nel caso si preveda che le modifiche impiantistiche non determineranno emissioni sonore superiori



ai limiti di legge, la documentazione previsionale d'impatto acustico potrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 comma 2 de DPR 227/2011.

Una volta realizzate le opere impiantistiche previste, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.

Per le modalità di svolgimento delle rilevazioni fonometriche e di presentazione dei dati si rimanda a quanto già prescritto nell'AIA.

Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati al SUAP di Lomazzo, per il successivo inoltro alla Provincia, al Comune di Cadorago e ad ARPA.

### F.3.4 Aria

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Parametro (*)	E3 E7 E14 E25 E28 E29 E41 E42 E54	E1 E2 E6 E31 E32 E34 E40	E15 E16	E17 E18 E30 E55 E56 E57 E59 E60	E45	Modalità di controllo		Metodi (**)
						Continuo	Discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)			X				annuale	UNI 10389
Composti organici volatili non metanici (COVNM)				X		X (E17-E18)	annuale (su E30 qualora in funzione)	UNI EN 13649
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )			X				annuale	UNI 10389/ UNI 10878
Ozono (O <sub>3</sub> )	X						annuale	
Acetato d'etile				X			annuale	NIOSH n. 1457
Isocianati		X					annuale	OSHA n. 42 e 47
Tetraidrofurano					X		annuale	

**Tab. F7- Inquinanti monitorati**

(\*) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri significativi dell'impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell'allegato 1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, è possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del ΔP, del pH, che documentino la non variazione dell'emissione rispetto all'analisi precedente.

(\*\*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l'analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.

## G. PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

TITOLO	ALLEGATA A	SIGLA	DATA	NOTE
Distribuzione reti di scarico	Integrazioni del 14/09/2012	Tavola n. 100	Agosto 2012	<b>DOCUMENTO RISERVATO</b>



Identificazioni impianti e punti di emissione	Istanza di modifica del 14/4/2015	Tavola n. 1	Aggiornamento Gennaio 2015	<b>DOCUMENTO RISERVATO</b>
---	-----------------------------------	-------------	----------------------------	----------------------------